

REGOLAMENTO IMPIEGO RISORSE ACCANTONATE 5% DECRETO BALDUZZI.

PREMESSA

Il D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, convertito in Legge n. 189 dell'8 novembre 2012, all'art 2 , comma 1 lettera , nell'ambito dei compensi al professionista e all'equipe che svolge attività libero professionale intramuraria disciplina "quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" .

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle risorse accantonate per ogni esercizio da parte dell'Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente,

In assenza di specifiche disposizioni regionali si ritiene opportuno mutuare le esperienze già attuate in altre regioni ove è stato previsto l'utilizzo da parte delle aziende sanitarie delle risorse di cui all'art 2 comma 1 lettera e del DL 15/2012 per la riduzione dei tempi di attesa, sulla base di specifiche progettualità, da definirsi in sede di contrattazione aziendale e destinate all'acquisizione di personale o di prestazioni aggiuntive, effettuate fuori dell'orario istituzionale, privilegiando orari in cui non sia già previsto l'utilizzo degli spazi/apparecchiature.

ART 1

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare accantonato nell'esercizio precedente proveniente dalla trattenuta del 5% sul compenso del libero professionista, viene comunicato dall'U.O. Economico Finanziario alla Direzione Aziendale;

ART 2

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Direzione Aziendale effettua una valutazione delle progettualità, proposte dai direttori dei DAI e finalizzate alla produzione di prestazioni ambulatoriali cliniche e diagnostiche aggiuntive rispetto a quelle già offerte dal servizio sanitario regionale, organizzate in specifiche agende differenziate rispetto a quelle istituzionali per la prima visita/esame/accesso e classe di priorità, scelte tra le prestazioni individuate come particolarmente critiche in termini di tempi di attesa.

ART 3

Le risorse a disposizione sono utilizzate previa adozione di un piano delle attività che dovrà essere approvato dalla Direzione Strategica e dalle OOSS dell'area della dirigenza e comparto. Le progettualità aventi le

caratteristiche di cui all'art. 2 e ammesse all'utilizzo del fondo saranno oggetto di specifico accordo stipulato con le organizzazioni sindacali da definire entro il 28 febbraio di ogni anno.

ART 4

Tali risorse dovranno essere utilizzate, previo accordo di cui al precedente articolo 3 , per l'erogazione di prestazioni aggiuntive diagnostiche e ambulatoriali, finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa, svolte al di fuori del normale orario di servizio dei dirigenti e personale del comparto, nei giorni feriali, nella giornata di sabato e festivi. Le suddette prestazioni, che verranno erogate su base volontaria, al di fuori del normale orario di servizio dei dirigenti e del personale del comparto, fermo restando il rispetto della normativa in materia di riposo, sono remunerate rispettivamente nella misura oraria pari a € 60 per la dirigenza e da € 22 a € 30 per il comparto in relazione alla Categoria di appartenenza.

ART 5

Le prestazioni oggetto dell'accordo devono essere nettamente distinte sia da quelle in regime istituzionale sia da quelle rese in base all'articolo 55 comma 2 del Ccnl dell'8 giugno 2000, pertanto verranno regolarmente timbrate con codice **07 extra debito orario denominato (riduzione liste d'attesa Balduzzi)**.

ART 6

Il Settore Risorse Umane provvederà alla liquidazione delle ore regolarmente timbrate con il suddetto codice e afferenti a progettualità autorizzate nel Piano di Attività, nei due mesi successivi a quello in cui la prestazione è stata resa.

ART. 7

Per l'anno 2019 la valutazione della progettualità di cui all'art. 2 verrà effettuata dalla Direzione Aziendale entro il 31/3/2019 e l'approvazione da parte delle OO.SS. entro il 30/4/2019.

La Direzione in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno 2019, nelle more dell'adozione del presente regolamento e dei successivi atti previsti, si riserva il diritto, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali di approvare progetti aventi i requisiti previsti dall'art. 2 e che rivestono carattere di urgenza.